

La competenza legislativa regionale in materia di professioni

Corte costituzionale, 15 aprile 2010, n. 131

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso la legge della Regione Lazio 24 dicembre 2008, n. 26, recante “Norme per la tutela dei minori e la diffusione della cultura della mediazione familiare” e dell’art. 1 della legge della Regione Lazio 24 dicembre 2008, n. 27, recante “Modifiche alla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 10 dicembre 2008, concernente “Norme per la tutela dei minori e la diffusione della cultura della mediazione familiare”.

Norme impugnate e parametri di riferimento:

Sono stati impugnati gli artt. 1, comma 2, 3, 4 e 6 della legge 26/2008, e le disposizioni con essi inscindibilmente connesse o dipendenti, e l’art. 1 della legge della Regione Lazio 24 dicembre 2008, n. 27 (Modifiche alla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 10 dicembre 2008, concernente “Norme per la tutela dei minori e la diffusione della cultura della mediazione familiare”), per la violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui esso attribuisce allo Stato la competenza legislativa riguardo ai principi fondamentali in materia di professioni.

La legge regionale n. 26 del 2008 si propone di disciplinare, nell’ambito della Regione, le figure del mediatore familiare e del coordinatore per la mediazione familiare, introducendo una nuova figura professionale non altrimenti prevista da legge dello Stato.

Specificamente, l’art. 1, comma 2, della legge regionale n. 26 del 2008 reca la definizione generale del ruolo e della figura professionale del mediatore familiare; gli artt. 3 e 4, a loro volta, prevedono e disciplinano la particolare figura di mediatore familiare costituita dal coordinatore per la mediazione familiare (istituito presso ogni ASL), del quale stabiliscono i compiti e le finalità; l’art. 6, infine, istituisce, presso l’assessorato regionale competente in materia di politiche sociali, l’elenco regionale dei mediatori familiari e reca l’analitica disciplina dei requisiti per l’accesso all’elenco stesso.

L’art. 1 della legge regionale n. 27 del 2008, nel modificare l’art. 6 della legge regionale n. 26 del 2008, ha esteso anche ai laureati in pedagogia la possibilità di iscriversi al suddetto elenco, mentre ha abrogato l’incompatibilità tra mediazione familiare ed esercizio di altre professioni o attività di impresa.

Secondo il ricorrente, pertanto, le disposizioni impugnate si propongono di individuare la funzione e i compiti, anche di supporto ai tribunali, del mediatore familiare e del coordinatore per la mediazione familiare, nonché, previa istituzione di un apposito elenco regionale, gli specifici titoli di cui il mediatore familiare deve essere in possesso per l’iscrizione all’elenco e, di seguito, per l’esercizio della professione. Tali norme sarebbero riconducibili alla materia delle “professioni”, appartenente alla competenza legislativa concorrente, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost, in cui, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, spetta allo Stato la determinazione dei principi fondamentali e l’istituzione delle professioni, mentre, la potestà legislativa regionale si esercita relativamente alle professioni individuate e definite dalla normativa statale, così come previsto dalla normativa statale di riferimento.

Argomentazioni della Corte:

La Corte, richiamando la sua consolidata giurisprudenza in materia, afferma che «la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle “professioni” deve rispettare il principio secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera di singoli precetti normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale» (sentenze n. 153 e n. 424 del 2006, n. 57 del 2007, n. 138 e n. 328 del 2009). Inoltre, precisa che l’«istituzione di

un registro professionale e la previsione delle condizioni per la iscrizione in esso hanno già, di per sé, una funzione individuatrice della professione, preclusa alla competenza regionale» (sentenze n. 93 del 2008, n. 138 e n. 328 del 2009).

Pertanto, a fronte del fatto che le disposizioni denunciate danno una definizione della mediazione familiare, disciplinano le caratteristiche del mediatore familiare e stabiliscono gli specifici requisiti per l'esercizio dell'attività, con la previsione di un apposito elenco e delle condizioni per la iscrizione in esso, risulta violata la competenza legislativa dello Stato, di cui all'art. 117, comma 3, Cost.

Decisione della Corte:

La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli impugnati, nonché n via consequenziale dell'intera legge 26/2008, ai sensi dell'art. 27 della legge 87/1953.

Giurisprudenza richiamata:

- Sulla possibilità di istituire nuove professioni : Corte cost. sentenze nn. 153/2006, 424/2006, 57/2007, 300/2007, 179/2008;
- Sull'istituzione di albi o elenchi: Corte cost. sentenze nn. 355/2005, 57/2007 e 93/2008.

Si segnala, inoltre, la sentenza n. **132/2010** di analogo contenuto, avente ad oggetto l'esame di legittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge della Regione Puglia 19 dicembre 2008, n. 37 (Norme in materia di attività professionali turistiche)